

Cass. civ. Sez. lavoro, 24/10/2000, n. 13982

Fatto Diritto P.Q.M.

INFORTUNI SUL LAVORO

Causa violenta

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -

Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -

Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere -

Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -

Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAVASINNI TERESINA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, NOTO ANTONIO VINCENZO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 49/97 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 18/02/97 R.G.N. 858/92;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato CATANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3 giugno 1992 l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) propose appello avverso la sentenza del 24 marzo 1992 con cui il Pretore di Avezzano in funzione di giudice del Lavoro aveva riconosciuto a favore di Teresa Cavasinni il diritto alla rendita per l'infortunio subito dal marito Benigno De Blasis.

A seguito di nuovo parere tecnico di ufficio, il Tribunale di Avezzano, accogliendo l'appello, respinse la domanda, affermando che, come lo stesso consulente tecnico aveva accertato, lo sforzo lavorativo, che per la sua normale intensità era inidoneo a determinare un particolare aumento pressorio, non era stato la causa bensì la mera occasione del decesso dell'assicurato, che era da ricondursi alla grave vasculopatia di cui questi soffriva; e la motivazione del consulente di ufficio, priva di vizi logici, consentiva di non condividere le osservazioni del consulente tecnico di parte, che non avevano tenuto conto della situazione preesistente. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Teresa Cavasinni, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 210 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che

1. secondo la giurisprudenza di legittimità, lo sforzo lavorativo non deve esulare necessariamente dalle condizioni abituali e tipiche delle prestazioni alle quali l'assicurato è addetto: anche lo sforzo che è ordinario in un soggetto sano, diventa abnorme in presenza di condizioni patologiche, e non esclude l'efficienza causale;

2. nel caso in esame, l'assicurato, lavorando nel periodo estivo (7 luglio 1989) aveva sollevato un forcone di fieno;

3. il Tribunale non aveva motivato la ragione per cui aveva disatteso le osservazioni che il consulente tecnico di parte aveva formulato nei confronti della consulenza tecnica di ufficio.

Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (e plurimis, Cass. 14 maggio 1994 n. 4736), "in tema di infortuni sul lavoro, affinché un evento lesivo possa configurarsi come causa violenta, è necessario e sufficiente che esso arrechi un danno all'organismo del lavoratore, operando ab estrinseco". Nella logica dell'art. 2 primo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'evento determinato dalla "causa violenta" è "la morte o l'invalidità permanente al lavoro"; la causa è ciò da cui questo evento "sia derivato", ed è costituita dalla "brusca rottura del preesistente precario equilibrio" nell'organismo del lavoratore (come qualificata da Cass. 14 maggio 1994 n. 4736).

In tal modo, ad esempio, ove un operaio, lavorando ad una motosega, subisca la lesione di una mano e la conseguente permanente riduzione della capacità lavorativa, il lavoro è il terreno causale dal quale emerge la lesione; la "causa" (che a sua volta è stata determinata dal lavoro) è la lesione; l'evento è la riduzione della capacità lavorativa; e l'infortunio è il fatto complessivo, costituito dal lavoro, dalla lesione e dall'evento.

Gli elementi normativamente richiesti sono pertanto la connessione della causa con il lavoro, la "violenza" con cui questa si verifica, e l'evento che ne è il prodotto.

Con il primo elemento si esige che il lavoro determini o contribuisca a determinare l'infortunio: che la causa si ricollegi, nella sua origine, al lavoro. Poiché ciò che è normativamente necessario è solo questa origine, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 41 cod. pen., la connessione non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, di ogni altra origine: e pertanto sussiste anche nel concorso di altre cause, anche ove queste abbiano origine interna (come le condizioni patologiche del lavoratore). Ciò che qualifica la causa è il contributo dei fattori ricollegabili al lavoro.

Il secondo elemento è la violenza: la misura temporale minima (la concentrazione) con cui la causa si verifica. In tal modo, ove l'evento sia la morte per infarto, la causa è l'infarto (fatto che, come la lesione determinata da una motosega, ha l'attributo della concentrazione temporale). La natura interna della causa non esclude la sua giuridica rilevanza, ove sia avvenuta in occasione di lavoro: ove sia causalmente connessa con l'attività lavorativa.

Come questa Corte ha affermato, l'atto lavorativo può anche esaurirsi in un'azione che non esuli "dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto" (e plurimis, Cass. 14 maggio 1994 n. 4736): non è necessario che abbia intensità maggiore di quella normalmente necessaria per lo svolgimento del lavoro. E pertanto, ove causa della morte sia l'infarto, l'attività lavorativa cui questo è connesso può anche rientrare nella normale quotidiana misura del lavoro: anche normali atti lavorativi, che abbiano l'efficienza di un contributo causale, assumono giuridica rilevanza nella determinazione dell'infarto. In tal modo, poiché i fattori lungamente preesistenti (quali una condizione morbosa) non escludono il rapporto di causalità fra lavoro ed evento, e poiché è rilevante anche un'attività che rientri nella normale quotidiana misura dell'attività lavorativa, anche ove la causa della morte sia l'infarto, lo "sforzo" stesso (quale concentrazione temporale dell'attività lavorativa), non è fattore necessario per la determinazione dell'infarto. La violenza (quale intensità: minima misura temporale) non è dell'atto lavorativo, bensì della causa (rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore) che determina la "morte od inabilità permanente".

Questi principi non sono stati applicati, nel caso in esame, dal giudice del merito. Ed invero, la relazione del consulente tecnico di ufficio, che diventa necessaria alla lettura del laconico testo della sentenza impugnata (e che questa, peraltro, espressamente richiama), è fondata sul presupposto che l'atto di sollevare il forcone essendo normale (e non abnorme) nell'ambito dell'attività lavorativa, resti irrilevante ai fini del lamentato infortunio ("non posso non condividere la tesi del consulente dell'I.N.A.I.L. riguardo all'inesistenza, nell'atto lavorativo riferito, dei requisiti di abnormità rispetto agli sforzi usualmente connessi alla normale attività lavorativa espletata l'atto assume solo dignità di occasione e non può essere considerato quale causa o concausa; anche perché, di per sé, il sollevare un forcone carico di fieno non è certamente un atto che richiede uno sforzo consistentema si inserisce nell'ambito di quegli atti lavorativi normali, che il De Blasis aveva eseguito chissà quante volte": relazione, pag. 9 e 12).

La sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, il quale, applicando gli indicati principi, accerterà se l'infarto sia stato determinato esclusivamente dalla preesistente patologia ovvero se alla determinazione di questo evento abbia causalmente contribuito, con la preesistente patologia, l'atto lavorativo (in particolare, "il sollevare un forcone carico di fieno"), e provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia al Tribunale di L'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 OTT. 2000.